

IV SEMINARIO SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Relazione del Prof. Angelo Scala

Le regole processuali delle controversie di risarcimento del danno da lesioni

Il nuovo rito in materia di sinistri stradali; la confusione regna sotto il cielo ?

La legge 102 del 2006, entrata in vigore il 1.4.2006, ha sin da subito, posto, come era stato facile prevedere, all'interprete teorico e (soprattutto) agli operatori pratici in varia misura coinvolti nel settore del contenzioso relativo al risarcimento del danno causato da sinistri stradali, numerosi problemi interpretativi, derivanti sia dalla mancata introduzione di norme transitorie, destinate a individuare i giudizi nei quali le nuove disposizioni sono applicabili, che dalla eccessiva laconicità del legislatore (che non chiarisce in che misura tutte le norme relative al rito del lavoro siano compatibili con l'ambiente dei processi di risarcimento del danno da circolazione tra autoveicoli). Tralasciando in sede di primo commento ogni considerazione sull'opportunità dell'applicazione del processo del lavoro alle liti di cui sopra (caratterizzate, almeno nei processi definiti dal giudice di pace, fino ad ora da una durata più che ragionevole) e tenendo conto di quanto emerge dalle prime applicazioni della legge, tre continuano ad essere i profili più discussi:

1) quali istituti del processo del lavoro sono applicabili alle controversie di risarcimento del danno e quali invece si devono ritenere incompatibili?

2) cosa accade nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno da lesioni personali si accompagni ad una richiesta di risarcimento per danni a cose (come è presumibile accada nella pressoché totalità dei casi, risultando alquanto difficile che da uno stesso incidente stradale derivino danni a persone e non a cose)?

3) il nuovo rito previsto per i giudizi di risarcimento del danno si applica ai processi in corso o solo ai giudizi introdotti a partire dal 1 aprile 2006?

1) Posto che non vi sono dubbi sul fatto che le norme contenute negli art. 4009 ss e dedicate alla disciplina della fase che va dagli atti introduttivi all'udienza di discussione regolano, in tutte le cause introdotte a partire dal 1 aprile 2006, lo svolgimento della corrispondente fase introduttiva di giudizi di risarcimento del danno a persone causate dalla circolazione di autoveicoli (circostanza dalla quale potrebbe derivare un rimodulazione della stessa strategia processuale delle parti coinvolte in giudizio; per es., per l'assicurazione convenuta potrebbe,

in determinati casi, essere più conveniente non costituirsi in giudizio, scaricando sull'attore l'onere della prova, piuttosto che limitarsi ad una generica contestazione, con le conseguenze che ne possono derivare in punto di ammissione dei fatti costitutivi del diritto), il problema dell'individuazione delle norme che regolano il processo del lavoro "esportabili" nel campo dei giudizi risarcitori si pone soprattutto in relazione: a) al tentativo obbligatorio di conciliazione. L'opinione finora assolutamente prevalente in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni è che non sia necessario procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto nel settore del contenzioso relativo al risarcimento del danno per circolazione tra autoveicoli esiste già una forma di giurisdizione condizionata (ex art. 148 e 149 nuovo codice della strada), senza dimenticare che l'organo istituzionalmente predisposto dal legislatore a favorire la conciliazione (gli uffici provinciali del lavoro) è chiaramente in grado di svolgere la sua funzione nel solo ambito delle liti di lavoro.

b) alle norme sulla competenza. Il dubbio se il richiamo al rito del lavoro comprenda anche la parte dedicata all'individuazione del giudice competente per materia (tribunale in primo grado, ex art. 413 e corte d'appello in sede di gravame, ex art. 433) e territorio (ex art. 413, difficilmente coordinabile tra l'altro con l'art. 20 che detta le regole di competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione) viene risolto generalmente in senso negativo, sulla scorta di più argomenti. In primo luogo, si segnala come dall'esame dei lavori preparatori non risulti alcuna traccia della volontà di incidere sulla competenza del giudice chiamato a risolvere le controversie di cui ci si sta occupando. Inoltre, si ricorda come non si sia aggiunto un nuovo numero all'art. 409, e dunque le controversie di risarcimento del danno a persone non rientrano tra quelle di competenza del tribunale e della corte d'appello (in sede di impugnazione), rimanendo ferme anche per la competenza territoriale le ordinarie regole indicate dagli art. 18 ss del codice di rito. In ogni caso, va tenuto presente che l'art. 3 in commento dispone l'applicazione delle norme processuali del libro II, titolo IV, capo I, alle cause di risarcimento del danno di cui si sta discorrendo. La circostanza che si discorra di "norme processuali" applicabili ad una categoria predefinita di controversie, dovrebbe indurre a ritenere che la l. 102/2006 abbia voluto riferirsi al solo rito da applicare davanti al giudice competente in applicazione dei normali criteri contenuti nel codice di procedura civile. In altri termini, l'individuazione del giudice competente dovrebbe essere un'attività che precede quella della scelta del rito da applicare (vedi art. 427 e 616 c.p.c.); il richiamo alle norme processuali relative al rito del lavoro, da applicare alle controversie risarcitorie ivi indicate

può voler dire che il legislatore è intervenuto sulla scelta del rito, dando per scontato che l'individuazione del giudice, chiamato ad applicare quel rito, avvenga sulla scorta dei vecchi criteri.

Se sotto molti punti di vista, qualunque dei percorsi argomentativi richiamati si voglia utilizzare, la tesi che l'intervento del legislatore non ha condotto ad una nuova disciplina della competenza nelle cause di risarcimento del danno a persone appaie, anche da un punto di vista pratico, preferibile, è da segnalare (come puntualmente preconizzato dai primi commentatori) come la poca accortezza del legislatore nella formulazione dell'art. 3 abbia condotto qualche giudice di pace a declinare la propria competenza considerandosi non sufficiente la mancata inclusione delle cause risarcitorie tra quelle indicate dall'art. 409 per superare l'ampia formula dell'art. 3 in commento); se questa soluzione dovesse prevalere, l'effetto della nuova legge sarebbe un non desiderato ampliamento delle competenze del giudice "togato" rispetto al giudice di pace.

c) alle norme attributive dei poteri istruttori, esercitabili anche d'ufficio, ex art. 421 c.p.c. Esclusa pacificamente l'applicazione della parte dell'art. 421 dedicata alla possibilità di richiedere informazioni alle associazioni sindacali, si è già posto il problema della trasferibilità alle controversie risarcitorie della possibilità di ammettere mezzi di prova anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. In senso contrario si sono indicati sostanzialmente due argomenti: 1) il richiamo contenuto nell'art. 447 bis al solo primo comma dell'art. 421 e la esplicita ed autonoma previsione, ivi contenuta, di poteri istruttori d'ufficio del giudice nelle cause locatizie; 2) i poteri istruttori d'ufficio sono attribuiti in funzione di tutela della parte debole del rapporto, che nel caso in esame non è identificabile nel danneggiato. A favore invece dell'applicazione dell'art. 421 c.p.c. si è ricordato (a parte la considerazione che solo le disposizioni che fanno esplicito riferimento al lavoratore o al datore di lavoro sono inesportabili al di fuori dell'ambiente del lavoro) che l'assegnazione di poteri istruttori officiosi si spiega con la necessità di compensare le rigide preclusioni che caratterizzano il rito del lavoro, in una prospettiva di valorizzazione della funzione di accertamento della verità materiale. Accogliendo questa premessa, il problema si sposta sul rapporto che sussiste tra poteri officiosi e preclusioni a carico delle parti. Com'è noto, la lettera dell'art. 421 (che riconosce al giudice la possibilità di esercitare i suddetti poteri in ogni tempo) è valorizzata dalla giurisprudenza, nel senso che si è attribuito all'organo giudicante la possibilità di esercitare le prerogative riconosciutegli dalla legge anche dopo che

siano maturate le preclusioni a carico delle parti. Ne dovrebbe derivare, nonostante le perplessità manifestate in generale sul punto dalla Corte costituzionale, preoccupata che un temporalmente illimitato potere di ammissione dei mezzi di prova possa mettere in dubbio la stessa imparzialità dell'organo giudicante, che sia concesso al giudice di disporre di ufficio tutti i mezzi di prova ritenuti necessari al fine dell'accertamento dei fatti nelle controversie di risarcimento del danno a persone derivanti dalla circolazione di autoveicoli, indipendentemente dalla circostanza che le parti siano eventualmente incorse in decadenza dalle richieste istruttorie.

L'applicazione dell'art. 421 conduce a ritenere possibile poi un interrogatorio libero non solo dei soggetti incapaci a testimoniare ex art. 247 (è noto come la stessa previsione dell'art. 421 risulti superata ad opera della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di testimonianza) ma soprattutto dei soggetti indicati dall'art. 246, che avrebbero un potenziale interesse a partecipare al giudizio, anche se da tali dichiarazioni non può derivarne (pur ammettendo un ampliamento del valore probatorio degli argomenti di prova) il convincimento del giudice. Non risulta invece particolarmente rivoluzionaria la possibilità di consentire l'ammissione di mezzi di prova anche al di fuori dei limiti del codice civile, ove si consideri che già l'art. 281 *ter* riconosce un'ampia possibilità di ammissione della prova testimoniale anche d'ufficio, ogni qual volta le parti si siano riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

d) alle norme che disciplinano la fase decisoria. Sul punto non sono emersi per ora particolari contrasti; dopo la discussione della causa il giudice, in tutte le controversie introdotte a partire dal 1 aprile 2006, leggerà il dispositivo in udienza, anche se solo al momento del deposito la sentenza acquisterà efficacia di titolo esecutivo (con conseguente esclusione dell'istituto dell'appello con riserva dei motivi). Si è già posto comunque il problema dell'ammissibilità di una ordinanza ex art. 186 *quater*, da molti ritenuta incompatibile con le forme della decisione nell'ambito del rito di cui agli artt. 409 e ss.

E) alle ordinanze anticipatorie di condanna. Non risultando seriamente controvertibile la possibilità che si possa pronunciare un'ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 423, primo comma, qualche precisazione in più è necessaria in relazione all'ordinanza provvisoria; se infatti il richiamo al solo lavoratore come soggetto a favore del quale è emanabile il provvedimento ex art. 423 secondo comma conduce ad escludere una sua applicazione diretta alle controversie disciplinate dalla legge 102/2006 è da tener presente

come l'art. 5 della stessa legge introduca (sia pure attraverso un errato richiamo errato all'art. 24 della legge 990/1969, oggi abrogato e riprodotto con leggeri aggiustamenti nell'art. 147 del c.d. codice delle assicurazioni) una particolare ordinanza emanabile dal giudice ogni qual volta il danneggiato non si trovi in stato di bisogno (ipotesi nella quale, invece, ove da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, è pronunciabile un'ordinanza di condanna nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del risarcimento liquidato in sentenza) in una misura pari ad una percentuale variabile tra il 30 ed il 50% della presumibile entità del risarcimento liquidato in sentenza. Come non era stato difficile prevedere si è già posto il problema della eventuale applicazione del procedimento cautelare uniforme a questo tipo di ordinanze (applicazione ben possibile se si afferma la sua natura di provvedimento cautelare anticipatorio); ove dovesse prevalere questo orientamento ne deriverebbe, (per indicare solo le più rilevanti conseguenze) la reclamabilità del provvedimento, la sua eventuale emanabilità *ante causam*, e l'incompetenza ad emanare il provvedimento da parte del giudice di pace. Ove invece dovesse confermarsi l'orientamento finora prevalente in giurisprudenza, che attribuisce all'ordinanza provvisoria la natura di un provvedimento sommario non cautelare (ammesso che sia ancora possibile distinguere i provvedimenti cautelari da quelli sommari con efficacia meramente esecutiva), ne deriverebbero conseguenze ovviamente diverse, anche se andrebbe stabilito il regime di controllo dell'ordinanza, prima ed indipendentemente dal suo assorbimento o revoca da parte sentenza che definisce il giudizio.

2) La maggior difficoltà, di carattere teorico ma con notevoli ricadute sul piano applicativo, posta dalle nuove disposizioni è probabilmente rappresentata dalla individuazione della disciplina applicabile al caso in cui si facciano valere nel stesso processo le pretese al risarcimento dei danni subiti a cose ed a persone, per effetto dello stesso sinistro. La circostanza che la legge 102 è dichiaratamente applicabile alle sole controversie di risarcimento per lesioni personali, l'ambiguità dell'art. 40 c.p.c., e i dubbi che si pongono in ordine all'unitarietà o alla frazionabilità del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto di un unico incidente stradale rende davvero difficile l'indicazione di criteri direttivi chiaramente applicabili alle domande connesse. Per esempio, se si ritiene, secondo le indicazioni di alcune recenti pronunce di giudici di merito che il diritto al risarcimento del danno sia unitario (e non distinguibile a seconda della voce di danno di volta in volta dedotta

in giudizio) potrebbe dubitarsi del fatto che si possa discorrere in questi casi di domande tra loro connesse; il *petitum* della domanda di risarcimento, ed il conseguente oggetto del giudizio, è unitario (e non frazionabile in più elementi). Avendo il legislatore predeterminato il rito da applicare alle domande di risarcimento del danno da lesioni, una tale scelta dovrebbe implicare che, ogni qualvolta l'oggetto della lite comprenda l'accertamento di questa forma di danno, essa debba essere trattata (anche se parte del diritto dedotto in giudizio è relativa al danno a cose) nelle forme indicate dalla l.102/2006. Peraltro è da osservare come non tutti siano inclini ad accogliere una tale ricostruzione dell'oggetto del giudizio di risarcimento del danno ritenendosi da parte di molti che le domande di risarcimento del danno a cose o persone siano tra loro diverse. In questa direzione conviene, per ragioni di chiarezza espositiva, esaminare il problema alla luce delle diverse possibilità in astratto verificabili: A) nei giudizi davanti al tribunale si chiede il risarcimento di entrambi i tipi di danno, subiti da un unico danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro. Al ricorrere di questa fattispecie si sono prospettate (in alcuni uffici giudiziari comicamente convivono vari orientamenti all'interno della stessa sezione) già almeno tre diverse possibili soluzioni: a) in applicazione dell'art. 40 c.p.c. le domande connesse vanno trattate secondo il rito ordinario, non rientrando la controversia risarcitoria tra quelle espressamente indicate dall'art. 409, ed applicandosi dunque la regola per la quale in caso di connessione tra rito ordinario e rito speciale sia il primo a prevalere; b) costituendo l'ipotesi del risarcimento del danno a persone per incidente stradale un ulteriore tipo di controversia a cui è applicabile il rito previsto dagli artt. 409 e ss., le forme processuali con cui decidere e domande connesse sono quelle, speciali, di cui agli stessi artt. 409 e ss., così disponendo l'art. 40 ogni qual volta la connessione sia tra domande soggette a rito ordinario o a rito del lavoro; c) la fattispecie non sarebbe disciplinata dall'art. 40 (non rientrando in nessuno dei casi di connessione ivi indicati), ma dall'art. 104, con la conseguenza che le domande connesse dovrebbero essere separate, evidentemente sul presupposto che il *simultaneus processus* in caso di connessione meramente soggettiva sia possibile solo se le due domande debbano essere trattate con il medesimo rito. Pur con molte perplessità la tesi *sub a)* sembra preferibile; da un lato, non è opportuno una separazione delle cause, che conduce ad una moltiplicazione di processi nascenti dallo stesso fatto storico, può determinare un conflitto tra giudicati, e richiede lo scioglimento del non facile nodo teorico della qualificazione dei rapporti tra le due domande in termini di continenza (ipotesi nella quale la separazione è comunque da escludere) o pregiudizialità per incompatibilità (che

potrebbe condurre alla sospensione di uno dei due giudizi); dall'altro lato, una volta che si sia escluso che per effetto della legge 102 si sia introdotto un nuovo numero a quelli indicati dall'art. 409, per desumerne la non applicazione delle norme sulla competenza, non sembra possibile cambiare idea allorché si tratta di individuare il rito applicabile. Peraltro, va avvertito come l'accoglimento della tesi *sub a*) possa rendere di fatto praticamente inapplicabile la riforma (risultando ben difficile, come osservato all'inizio, che vi siano incidenti nei quali in danni a persone non si siano accompagnati a danni a cose) e si è già prestato a facili espedienti posti in essere da chi, allo scopo di evitare la trattazione della causa nelle forme del rito del lavoro, invochi danni a cose irrisonanti o, peggio, fantasiosi.

B) La stessa fattispecie si prospetta in un processo davanti al giudice di pace. Si pone qui l'ulteriore problema di stabilire se il rito indicato dagli artt. 319-322 abbia l'attitudine a rappresentare un rito speciale ovvero costituisca una semplice articolazione del rito ordinario: nel secondo caso si prospettano le stesse possibilità indicate *sub a*, nel primo si applica la parte dell'art. 40 dedicata alla disciplina della connessione tra riti speciali. A mio parere, pur nella consapevolezza che, a stare ai primi orientamenti manifestatisi tra i giudici sul punto, l'opinione appare minoritaria, il rito previsto davanti al giudice di pace va considerato un rito speciale, come del resto è speciale per espressa disposizione di legge il rito del lavoro. Questa soluzione, che muove dall'idea che vanno considerati speciali tutti i riti diversi da quello previsto e disciplinato dal Titolo I del libro II del codice di procedura civile, conduce a ritenere che il rito applicabile alle domande connesse sia quello previsto per la causa di maggior valore, il che permette di evitare, nei processi davanti al giudice di pace, la facile elusione della legge 102/2006, consentendo, al contrario, l'applicazione delle norme processuali degli artt. 409 e ss anche al caso di domande connesse di risarcimento del danno a cose ed a persone.

C) Si agisce in giudizio per il risarcimento del danno a cose ed a persone direttamente nei confronti dell'assicurazione del danneggiante. In questi casi, caratterizzati dall'applicazione del litisconsorzio necessario, non necessitano particolari precisazioni rispetto a quanto finora osservato, salvo che non può neanche in astratto ipotizzarsi una separazione delle cause. Del tutto analoga è l'ipotesi indicata dall'art. 140 del codice delle assicurazioni, comma quattro, con riguardo ai giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e più persone danneggiate, riconoscendosi anche in questo caso la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le parti.

D) Si propongono più domande connesse, tra loro soggette a riti diversi, nei confronti di più danneggiati. In questo caso, il compito dell'interprete è reso ancor più difficoltoso dalla circostanza che, per un verso, l'art. 40 non richiama l'art. 33, per altro verso, ci si trova di fronte a forme di litisconsorzio facoltativo proprio, ex art. 103, primo comma. Probabilmente, anche in questi casi, può trovare applicazione il criterio direttivo indicato nell'art. 40 in relazione al rito da applicare non risultando opportuna, sotto più versanti, una separazione delle cause, ove giustificata dalla sola applicazione di riti diversi.

3) In sede di prima interpretazione della legge 102/2006 un intenso dibattito, via via esauritosi con il tempo ha investito l'eventuale immediata applicazione delle nuove regole processuali ai processi in corso. Partendo dalla constatazione della eccezionalità della situazione venutasi a creare, per cui un intero rito e non singole disposizione di carattere processuale vengono modificate, ed in assenza di alcuna norma a carattere intertemporale che disciplini la ricaduta della nuova normativa sui processi in corso, i primi orientamenti giurisprudenziali allo stato prevalenti sono nel senso della inapplicabilità della legge 102 ai giudizi pendenti. A fondamento di questa soluzione si invoca, sulla scorta dell'indicazione di autorevole dottrina (CAPONI, *Tempus regit processum. Un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel tempo*) l'esistenza nel nostro sistema del principio del c.d. *tempus regit processum*, in forza del quale, iniziato un giudizio sulla scorta di una certa normativa processuale, si ingenera un legittimo affidamento delle parti a che le regole del processo stesso non mutino in corso di lite; salvo che non vi sia un'esplicita diversa volontà del legislatore, gli operatori pratici devono essere garantiti del fatto che la disciplina applicabile è quella prevista al momento dell'introduzione della lite. Sul piano della lettera della legge si ricorda, a sostegno di questa soluzione, come sia la legge 533/1973 che la legge 353/1990 prevedessero esplicitamente la immediata applicazione del rito del lavoro ai processi in corso; senza dimenticare che difficilmente è possibile applicare all'ipotesi in esame gli artt. 426 e 427 che, da norme dedicate a depurare il processo da un suo vizio originario, assurgerebbero alla funzione di disposizioni di diritto transitorio.

Secondo altra parte della giurisprudenza l'idea che le nuove norme non si applicano ai processi in corso suscita perplessità, alla luce del diritto positivo. In questo senso si è notato che, in primo luogo (come dimostra la vicenda dell'art. 5 c.p.c., dove, nonostante i meritevoli sforzi della dottrina, solo per effetto dell'esplicita modifica legislativa si è potuta superare la

ferma convinzione giurisprudenziale dell'immediata operatività delle norme che intervengono sulla giurisdizione o competenza) il nostro ordinamento è sorretto, in relazione alla successione di leggi processuali nel tempo dal principio *tempus regit actum*, la cui funzione consiste nell'evitare che, data la generale attitudine della legge nuova ad essere immediatamente applicabile, possa derivarne la nullità degli atti processuali compiuti sotto il vigore della vecchia legge; inoltre, l'argomento tratto dalle disposizioni transitorie risulta non del tutto persuasivo, se si considera che si potrebbe obiettare come quando il legislatore abbia voluto che il nuovo rito fosse applicabile solo ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore lo abbia detto espressamente (vedi decreto legislativo 5/2003 o decreto legislativo 5/2006). In realtà (e ricordando che da parte di alcuni autori si è ritenuto che la nuova legge sia di immediata applicazione ai soli processi instaurati dopo il 1 gennaio 2006, data di entrata in vigore del codice dell'assicurazione), è forse possibile conciliare il principio dell'immediata applicazione delle leggi processuali con le esigenze di buon andamento della organizzazione del servizio giustizia e di durata ragionevole del processo, che spingono i fautori della tesi in esame ad escludere che ai giudizi pendenti alla data del 1 aprile 2006 si applichino le nuove norme. E' da premettere che, proprio per effetto della regola *tempus regit actum*, non è necessario un provvedimento con il quale si giunga alla "retrocessione" del processo alla sua fase introduttiva; ciò vuol dire che ove si sia già svolta l'udienza ex art. 183 c.p.c. tutte le attività svolte sotto il vigore della vecchia normativa rimangono disciplinate da quest'ultima, senza la necessità di una ordinanza di mutamento di rito ex art. 426. In secondo luogo, è da ricordare come, instaurata la lite e redatti gli atti introduttivi, il processo continua sulla base di una serie concatenata di atti tra loro logicamente dipendenti e distinguibili in varie fasi tra loro collegate; in particolare, nel processo ordinario di cognizione è possibile individuare un momento dedicato all'individuazione del *thema decidendum* e *probandum* (ed alla conseguente attività istruttoria, eventualmente necessaria) ed uno dedicato alla decisione della causa. Ciascuna delle due fasi è disciplinata dalla legge vigente al momento della sua apertura. Ciò comporta che, ove alla data del 1 aprile 2006 non si sia svolta ancora l'udienza di prima comparizione, ovvero (per le cause introdotte dopo il 1 marzo 2006) l'udienza ex art. 183, il giudice alla prima udienza nella quale si ha il contatto con le parti dispone il mutamento del rito; se però una tale udienza si è già svolta (e la fase dedicata alla definitiva delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* ha avuto inizio) il mutamento di rito diventerà necessario solo in sede di decisione, nel senso della necessità della lettura del

dispositivo in udienza. Del resto, significativamente, gran parte degli interpreti ritiene, in relazione agli attuali artt. 426 e 427 che la revoca dell'ordinanza di mutamento di rito sia possibile solo una volta chiusa la fase istruttoria; la stessa giurisprudenza, nell'affermare che la modifica della competenza territoriale nel caso di controversia rientrante nella previsione dell'art.409 terzo comma (l.128/1992), fosse direttamente applicabile ai processi in corso ha subordinato temporalmente l'esercizio del potere del giudice di dichiarare la propria incompetenza sopravvenuta alla circostanza che non si fosse già svolta la "prima" udienza di discussione ex art. 420. Resta comunque fermo il fatto che le forme seguite nel giudizio di primo grado debbano valere anche in appello; se cioè si afferma la tesi dell'insensibilità della l.102/2006 ai processi in corso, se ne deve trarre l'ovvia conseguenza che anche le forme di introduzione del giudizio di appello saranno quelle vigenti alla data della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado. Se invece si opina per l'immediata applicazione della legge in commento, l'appello andrà proposto con ricorso e troveranno applicazione gli art.433ss.